

Cass. pen. Sez. I, (ud. 23-09-2008) 07-10-2008, n. 38159

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere

Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di
TRIESTE;

nei confronti di:

D.I., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 25/09/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO
GIOVANNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella, che ha concluso per ann.to con rinvio a
C.A. Trieste.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La sentenza in epigrafe ha assolto il cittadino romeno D.I. dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, (compimento di atti diretti a procurare l'ingresso del connazionale U.T. - in stato di clandestinità in Italia - in uno Stato di cui il medesimo non era cittadino ed in cui non aveva titolo di residenza permanente), ritenendo provato, in base alla documentazione prodotta, che

l' U. stava facendo rientro in Romania, con conseguente necessità di transitare attraverso l'Austria e l'Ungheria, ed aderendo all'indirizzo giurisprudenziale per cui tale particolare ipotesi non integrerebbe il reato contestato.

Il P.G. ha proposto ricorso non contestando la decisione quanto all'affermazione della raggiunta prova della circostanza che l' U. fosse diretto in Romania e necessitato a transitare soltanto attraverso l'Austria (e successivamente l'Ungheria) ma confutando l'assunto (peraltro non espresso dal giudice a quo) secondo il quale spetterebbe all'accusa dimostrare la non provvisorietà dell'introduzione del soggetto dall'Italia nel Paese terzo e richiamando (evidentemente in senso adesivo) un precedente di questa stessa sezione (Cass., sez. 1, 15.6.2007, n. 29728) per cui il reato in questione, in quanto "di pericolo", si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso del clandestino extra-comunitario in un altro Stato, irrilevante essendo la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non risulti provato (non in base a mere asserzioni del trasportato ma, ad esempio, mediante i titoli di viaggio per il successivo percorso) che lo straniero sia diretto al proprio paese d'origine.

Il ricorso è fondato, alla stregua dell'orientamento ormai prevalso nella giurisprudenza di questa stessa sezione e recentemente affermato, tra le altre, con sentenza 28.2.2008, Policiuc (CED Cass., rv. 239565), secondo cui il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo od a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire detto ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, ivi inclusa quella di mero transito con destinazione finale il paese di origine del soggetto (restando in tal modo superato anche l'orientamento "temperato" richiamato dal ricorrente).

Il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello, ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008